

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune, a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DELLA VIGENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano per i lavori pubblici per i quali A) i progetti esecutivi o gli atti di pianificazione siano stati approvati o B) i *Certificati di Collaudo* o i *Certificati di regolare esecuzione* siano stati redatti, **successivamente all'entrata in vigore della Legge 17 Maggio 1999, n. 144**, (cioè dal 23 Maggio 1999), in quanto l'Art. 13, punto 4 della stessa Legge n. 144/99 rappresenta, al momento della redazione del presente Regolamento, l'ultima versione (la quarta), sostitutiva del previgente Art. 18, commi 1 e 2, della Legge n. 109/94.

1. Ai sensi dell'Art.17, comma 3, della Legge 109/94, così come modificato dall'Art.145, comma 89, della Legge n.388/2000 - Finanziaria 2001 - il Comune, a proprie spese e per intero, stipula idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del Responsabile del procedimento e dei dipendenti incaricati per la progettazione, per ciascun lavoro pubblico da eseguire.

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

ART. 10

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n.109/94.

DIVIETI

ART. 9

1. Ai sensi dell'Art.17, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i progetti sono firmati da dipendenti dell'Ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

ART. 8

1. La ripartizione degli incentivi è effettuata in 2 fasi: la prima fase, pari al 50% dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa all'esecuzione del lavoro o opera da realizzare, ad esclusione degli incaricati della Direzione dei Lavori e del Collaudo e loro tecnici collaboratori; la seconda fase, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione, o approvazione di collaudo.
2. Il Responsabile del Servizio competente, dopo aver disposto i conteggi di cui all'Art.6, propone la liquidazione delle spettanze per ogni singolo lavoro al Responsabile del Settore Finanziario.
3. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo a quello della data del provvedimento di liquidazione.

1. Il Responsabile unico del procedimento segnala al Responsabile del Servizio, competente per la

LIVIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 7

- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto;
 - b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
 - c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente.
7. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico, si intendono al netto degli "oneri riflessi", che sono a carico dell'Amministrazione, in quanto detti incentivi sono retribuzione di trattamento economico accessorio pensionabile e, come tale, soggetto a contribuzione, e comprendono precisamente:
- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto;
 - b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
 - c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente.
6. Le quote sono tra loro cumulabili, fatti salvi i casi di eventuali incompatibilità. Nei casi particolari, che non rientrano nel susposto schema, le disposizioni di ripartizione dell'incentivo sono stabilite insindacabilmente dal Responsabile del servizio competente.
5. Invece, nel caso di cui all'Art.4, comma 6, la somma costituente l'incentivo è così ripartita:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Responsabile unico del procedimento e suoi Assistenti: | 20% |
| b) Tecnico firmatario dell'atto di pianificazione e collaboratori: | 35% |
| c) Tecnico che ha predisposto le Tavole grafiche e collaboratori: | 30% |
| d) Personale tecnico-amministrativo di supporto: | 15% |
4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 è indipendente dal fatto che il Collaudo si concluda con il *Certificato di Collaudo* o con il *Certificato di Regolare Esecuzione*.
3. Qualora il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sia sostituito da quello redatto dall'appaltatore, ai sensi dell'Art. 31, comma 1-bis, lettera b) della Legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota di cui al punto c), del comma 1, è addizionata a quella del punto b) del medesimo comma.
2. Nel caso di pluralità di personale incaricato per la medesima funzione, corrispondente ad uno stesso punto di quelli da a) ad f) di cui al precedente comma 1, la relativa quota è ripartita in parti uguali tra tutti i dipendenti coinvolti, salvo che gli stessi dipendenti coinvolti per la medesima funzione non addivengano ad accordi diversi, su indicazione del Responsabile del servizio competente.
- | | |
|----------------------------------------------------------|----|
| - Assistente Direttore operativo | 5% |
| - Assistente Ispettore di cantiere | 5% |
| - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | 3% |
| e) Incaricati del Collaudo e loro tecnici collaboratori: | 5% |
| f) Collaboratori dell'Ufficio Tecnico non firmatari: | 7% |

denominate, che non sono svolte da personale dipendente dell'Ufficio tecnico, in quanto affidate a personale tecnico professionistico esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie di spesa.

2. Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni (progettazione esterna), non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'Ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, fatta eccezione per il dipendente designato quale Responsabile del procedimento, relativo al lavoro pubblico progettato esternamente, ed ai suoi eventuali Assistenti, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'Art. 6, dallo stesso individuati e nominati, a cui spetta comunque una quota pari al 35% della somma di cui all'Art. 1, comma 2, ed ai dipendenti Collaboratori dell'Ufficio Tecnico non firmatari, a cui spetta la stessa quota di cui al seguente Art. 6, comma 1, lett. f), per attività accessorie di supporto, tenendo conto che, nel caso in specie, data la completa esternalizzazione dei contenuti di progetto e delle responsabilità esecutive dell'opera, viene richiesto al Responsabile del procedimento un maggiore carico di lavoro ed un aumento delle responsabilità personali, stante la necessaria intensa e circostanziata attività di controllo e vigilanza per tutta la durata dell'intervento, con ripercussioni dirette sulla bontà finale del lavoro od opera pubblica da realizzare.

3. Le attività di supporto al Responsabile del procedimento svolte dai suoi eventuali Assistenti e le rispettive aliquote sono quelle di cui alla Tabella B6 allegata al D.M. 4 Aprile 2001 ed anche al presente Regolamento.

4. Qualora, invece, nel caso di progettazione interna, si renda necessario conferire a professionalità esterne la redazione di alcune parti progettuali specifiche (come, ad esempio: studio e/o indagini geologiche e/o ambientali, calcolo strutturale di tutto o parte dell'intervento, progetto di un particolare costruttivo, ecc.) o di particolari procedure, gli incentivi, dovuti nella misura di legge, sono incorporati nella quota relativa all'attività affidata all'esterno.

1. La somma, determinata secondo quanto indicato al precedente Art. 4, comma 2, tenendo conto delle responsabilità personali e professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, è ripartita tra il personale dipendente dell'Ufficio tecnico, secondo i seguenti coefficienti:

- a) Responsabile unico del procedimento e suoi Assistenti: 20% ;
- b) Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:
 - redazione progetto preliminare 5%
 - redazione progetto definitivo 20%
 - redazione progetto esecutivo 15%
- c) Incaricati della redazione del Piano di Sicurezza e tecnici collaboratori: 5%
- d) Incaricati della Direzione dei Lavori:
 - di cui: Direttore dei Lavori 10%
 - 23% ;

CRITERI DI RIPARTO

ART. 6

MODALITA' DI COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La somma destinata agli incentivi, di cui all'Art.18 della Legge n.109/94, viene inserita direttamente negli stanziamenti previsti per ciascuno degli interventi, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della medesima Legge n.109/94.

2. La percentuale effettiva non superiore al 2,00%, da applicarsi all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui all'Art.1, comma 2, e da corrispondere al personale dipendente dell'Ufficio tecnico di cui all'Art.1, comma 4, deve essere stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, ai sensi dell'Art.18, comma 1, della Legge n.109/94. Quindi l'aliquota percentuale effettiva è la somma risultante dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b)

- a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito:
- 0,75% per importo posto a base di gara non eccedente 200.000 Euro;
 - 0,70% per importo posto a base di gara compreso tra 200.001 e 1.000.000 Euro;
 - 0,65% per importo posto a base di gara che supera 1.000.000 Euro;

- b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera, determinata come di seguito:
- 0,75% per progetti riguardanti opere nuove, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - 0,70% per progetti di manutenzione straordinaria;
 - 0,65% per progetti di manutenzione ordinaria.

3. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vengono attribuite al personale interno, così come risultante dall'addizione dei punti a) e b) del comma 2.

4. Allorché il progetto è costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali o l'opera viene riconosciuta dal Responsabile del servizio caratterizzata da un impegnativo grado di complessità, richiedente un elevato livello di conoscenze specialistiche e/o multidisciplinari, l'aliquota percentuale complessiva è applicata comunque nella misura massima dell'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

5. Il Responsabile del Servizio di cui all'Art.1, comma 2, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un *Coordinatore della progettazione*, il cui incentivo ricade all'interno di quello relativo al punto b) del comma 1 dell'Art.6 successivo.

6. Nel caso di progettazione di atto di pianificazione (generale o attuativo) comunque denominato, anche a contenuto solo normativo, quale ad esempio il Regolamento Edilizio, la somma di incentivo per i dipendenti che hanno partecipato alla redazione dell'atto stesso è fissata, ai sensi dell'Art.18, comma 2, della Legge n.109/94, al 30% della relativa Tariffa Professionale.

ART. 5

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Le quote parti della somma di cui all'Art.1, comma 2, che corrispondono a prestazioni, comunque

ART. 4

1. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale (Piano esecutivo di Gestione, Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Bilancio di previsione) sono individuati i progetti da affidare al personale dell'Ufficio tecnico.
2. Il Responsabile del Servizio competente dispone il conferimento degli incarichi di progettazione al personale, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
3. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, nomina i Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94. Gli incarichi di progettazione e di Direzione dei Lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 che esclude possa esserci coincidenza dei suddetti ruoli sia nel caso che si tratti di interventi riguardanti opere e impianti di speciale complessità o di progetti integrali (Art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. n. 554/99), sia che si tratti di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
4. L'affidamento di incarico di progettazione o di atto di pianificazione al Responsabile del Servizio è disposto con specifico atto di Giunta Comunale.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

ART. 3

1. Le fasi progettuali di cui all'Art. 16 della legge n. 109/94 sono prioritariamente, ai sensi dell'Art. 17, comma 1 della stessa Legge, affidate al personale dell'Ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 17, comma 4, della legge n. 109/94.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

ART. 2

8. Rientrano nel presente Regolamento tutti i Lavori Pubblici sopra specificati a condizione che comportino uno o più livelli di progettazione, approfonditi in modo correlato alla complessità o semplicità del lavoro da eseguire.
9. Invece, non rientrano nel presente Regolamento i Lavori Pubblici che si fanno eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determinazione di assegnazione ed impegno di spesa adottata dal Responsabile del Servizio perché, in tal caso, l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasta con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di una qualsivoglia attività di progettazione.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

1. Il presente Regolamento individua le Modalità ed i Criteri generali da seguire per la Ripartizione e liquidazione degli incentivi per la progettazione dei Lavori Pubblici e degli Atti di Pianificazione previsti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Una somma non superiore al 2,00% dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti (quadri economici) previsti per la realizzazione dei singoli lavori nello stato di previsione della spesa o nel bilancio dell'Amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, dal Responsabile del Servizio o, in mancanza, dal Responsabile dell'Ufficio tecnico attuatore dell'intervento.

3. La somma di cui al comma 2, inerente la progettazione dei lavori, è riferita ai vari livelli di progettazione e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati ed eseguiti, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

4. Il personale dipendente dell'Ufficio tecnico, destinatario della somma di cui al comma 2, è individuato, in base all'Art. 13, comma 4, della Legge n. 144/99, tra:

- Il Responsabile unico del procedimento ed i suoi assistenti per supporto tecnico-amministrativo;
- Gli incaricati della redazione del Progetto ed i loro tecnici collaboratori;
- Gli incaricati del Piano della Sicurezza (Coordinatori per la Sicurezza nella fase della progettazione) ed i loro tecnici collaboratori;
- Gli incaricati della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori ed i loro tecnici collaboratori (Direttori operativi ed ispettori di cantiere);
- Gli incaricati del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione ed i loro tecnici collaboratori;
- Altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito al progetto svolgendo attività di supporto accessorie, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati.

5. Per personale dell'Ufficio Tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, sia quello che ha svolto attività accessorie di supporto, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.

6. Per Progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure dell'atto di pianificazione.

7. Per Lavori Pubblici si intendono, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della Legge n. 109/94 e dell'Art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 554/99, tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere ed impianti, completamente ed attività ad essi assimilabili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. :*
- *"Legge-Quadro in materia di Lavori Pubblici"*
Art.17, Art.18 commi 1 e 2.
- *Legge 17 Maggio 1999, n.144 :*
- *"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"*
Art.13, comma 4.
- *Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 Novembre 1999, n.555 :*
- *"Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'Art.18 della L. n.109/94 e s.m.i."*
- *Decreto Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n.554 :*
- *"Regolamento di attuazione della Legge-Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 Febbraio 1994, n.109 e s.m.i."*
- *Determinazione Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici del 17 Febbraio 2000, n.7 :*
- *"Premio incentivante la produttività. Progetti relativi alle manutenzioni ordinarie."*
- *Decreto Ministero della Giustizia 20 Aprile 2000, n.134:*
- *"Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui comma 1 dell'Art.18 della L. n.109/94 e s.m.i."*
- *Determinazione Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici del 25 Settembre 2000, n.43 :*
- *"Incentivo per la progettazione ex Art.18, Legge n.109 del 1994 e s.m.i..."*
- *Legge 23 Dicembre 2000, n.388 :*
- *"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)":*
Art.145, comma 89.
- *Decreto Ministero della Giustizia di concerto con Ministero LL.PP. 4 Aprile 2001 :*
- *"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 Febbraio 1994, n.109".*
Allegato Tabella B6

INDICE

Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 1. Oggetto del regolamento e principi generali	Pag. 4
Art. 2. Norme in materia di progettazione	Pag. 5
Art. 3. Affidamento degli incarichi di progettazione	Pag. 5
Art. 4. Modalità di costituzione degli incentivi	Pag. 5
Art. 5. Limitazioni all'erogazione degli incentivi	Pag. 5
Art. 6. Criteri di riparto	Pag. 7
Art. 7. Liquidazione degli incentivi	Pag. 8
Art. 8. Condizioni per l'affidamento dell'incarico	Pag. 9
Art. 9. Divieti	Pag. 9
Art. 10. Copertura rischi professionali	Pag. 10
Art. 11. Entrata in vigore	Pag. 11

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 09/01/2001 N° 3

REGOLAMENTO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI

OK

4ª UNITÀ OPERATIVA TECNICA E MANUTENTIVA E COORD. AREA TECNICA

www.comune.san-ferdinando.rc.it e-mail cm.sanfer@i-2000net.it

Piazza Nunziante - tel 0966/7614110 - Fax 0966/7614114 - C.F. = 82002040804-

Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI SAN FERDINANDO

